



ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL' UMBRIA

STATUTO

Articolo 1

Natura e finalità dell'Accademia

1. L'Accademia delle Scienze dell'Umbria, fondata nell'anno 2015, è una associazione culturale senza fini di lucro che persegue l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze nei vari settori di competenza delle due Classi che la compongono.

2 A questo fine, l'Accademia:

a) si impegna in attività di studio e di diffusione della cultura nelle sue più elevate espressioni;

b) organizza conferenze, seminari e convegni, mostre, anche in collaborazione con le Università e altri enti di cultura, di istruzione e di ricerca non solo della Regione Umbria, ma anche nazionali ed internazionali.

c) incoraggia l'accesso, specie dei giovani, alla ricerca scientifica anche mediante il conferimento di borse di studio e premi;

d) pubblica atti, memorie ed altri studi.

3. La sede legale dell'Accademia è presso la “Fondazione ‘Istituto di Formazione Culturale’ S. Anna” - Viale Roma 15 – 06121 Perugia.

4. L' Accademia si compone di due Classi:

a) Classe di scienze naturali, della vita e applicate;

b) Classe di scienze umane.

Articolo 2.

I soci accademici.

1. I soci dell'Accademia sono: ordinari, corrispondenti, emeriti, onorari e sostenitori. Ciascuna Classe è composta da 50 soci ordinari e da 15 soci corrispondenti. I soci emeriti e quelli onorari sono ascritti in soprannumero alla Classe cui afferisce la loro attività scientifica. I soci sostenitori non sono ascritti ad alcuna Classe.
2. I soci ordinari sono ammessi fra i cittadini italiani, venuti in chiara fama negli studi afferenti a una delle due Classi, che siano in grado di assicurare attiva collaborazione. Essi debbono svolgere o avere svolto la propria attività prevalentemente, ma non esclusivamente in Umbria. I soci ordinari, al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età sono dichiarati emeriti con decorrenza dall'inizio del successivo anno accademico. Essi conservano tutte le prerogative del socio ordinario, ma non possono ricoprire cariche accademiche. Il seggio precedentemente occupato dall'emerito si considera vacante nella Classe di appartenenza.
3. I soci corrispondenti sono ammessi tra noti cultori nel campo degli studi afferenti a una delle due Classi.
4. La nomina a socio onorario è conferita a personalità, italiane o straniere, altamente benemerite della cultura e della scienza. Possono essere nominati soci onorari *ratione muneris* i titolari di rilevanti cariche pubbliche, per la durata dell'incarico e senza essere ascritti ad una Classe.
5. Come soci sostenitori possono essere ammessi i rappresentanti di enti, associazioni e persone fisiche che assumono l'impegno, non inferiore a tre anni, di sostenere finanziariamente, o altrimenti, le attività dell'Accademia. Le modalità e l'entità dell'impegno saranno valutati, caso per caso, dal Consiglio direttivo e regolati mediante apposito accordo.
6. Nel rispetto delle disposizioni specifiche che regolano le loro facoltà e i loro doveri, i soci di tutte le categorie hanno uguale dignità e osservano ugualmente i vincoli di solidarietà e corresponsabilità per le sorti dell'Accademia.
7. I soci ordinari hanno il dovere:
 - a) di partecipare e contribuire all'attività dell'Accademia accettando le cariche a cui venissero eletti o gli incarichi affidati loro dal Consiglio direttivo;
 - b) di intervenire alle Assemblee e, in caso di impedimento, di darne previo avviso al Segretario Generale;
 - c) di contribuire all'attività dell'Accademia con lezioni, conferenze e pubblicazioni;
 - d) di versare le quote di ammissione e quelle annuali deliberate dall'Assemblea.

8. I soci corrispondenti contribuiscono all'attività dell'Accademia con conferenze, pubblicazioni, e con altre iniziative, e sono tenuti a versare le quote eventualmente stabilite per la loro categoria.

9. Tutti i soci hanno il diritto di:

a) intervenire all'Assemblea, salve le limitazioni del diritto di voto, attivo e passivo, specificate dalle apposite disposizioni;

b) partecipare alle attività dell'Accademia e usufruire dei servizi secondo l'apposito regolamento;

c) ricevere in dono, su loro richiesta, una copia (informatica o cartacea) degli Atti dell'Accademia.

Articolo 3.

Organi dell'Accademia

1. Sono organi dell'Accademia:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo

c) il Presidente

d) il Segretario generale

e) l'Economo-tesoriere

f) il Collegio dei revisori

2. Gli organi diversi dall'Assemblea ricevono un mandato triennale in modo che entrino simultaneamente in carica con decorrenza dal 1° gennaio del primo anno del triennio. Nel caso che taluna delle cariche resti vacante prima della scadenza, si procede ad una elezione o nomina suppletiva per il completamento del triennio, salve le disposizioni specifiche degli articoli seguenti.

Articolo 4

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari, sostenitori ed emeriti; ai fini della validità della seduta e del calcolo delle maggioranze i soci sostenitori e quelli emeriti

si computano fra gli aventi diritto solo se presenti o rappresentati per delega. I soci corrispondenti e quelli onorari partecipano alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto e possono intervenire a titolo consultivo limitatamente alla valutazione dell'attività svolta ed alla discussione delle linee programmatiche, nonché, se richiesti, su qualsiasi altro argomento.

2. Il Presidente dell'Accademia e il Segretario generale, o per essi i loro vicari, fungono rispettivamente da presidente e da segretario dell'Assemblea. Nel caso di votazioni con schede segrete la Presidenza è assistita da due scrutatori scelti fra i soci ordinari più giovani per età.

3. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, entro il mese di dicembre per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo. Per il rinnovo triennale delle cariche è convocata entro il mese di settembre dell'ultimo anno del triennio. Altre adunanze possono essere convocate su deliberazione del Consiglio direttivo, o su richiesta motivata di almeno dieci soci ordinari.

4. L'Assemblea è convocata con un preavviso di almeno trenta giorni mediante un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo comunicato a tal fine da ogni avente diritto. L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, e l'ordine del giorno. Può indicare anche data, ora e luogo della seconda convocazione, per l'eventualità che in prima convocazione non si raggiunga un numero di partecipanti sufficiente per la valida costituzione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione, se è presente o rappresentato per delega almeno un terzo degli aventi diritto. Ciascuno degli aventi diritto può conferire ad un altro avente diritto la delega a rappresentarlo in assemblea, con atto scritto indirizzato al Presidente. Il delegato non può ricevere più di una delega. I membri in carica del Consiglio direttivo non possono ricevere deleghe.

6. L'Assemblea delibera sulle questioni di carattere generale concernenti l'attività dell'Accademia; elegge il Presidente, i Presidenti di Classe, il Segretario Generale, l'Economo-tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti; delibera sulle modifiche di statuto e sui regolamenti; discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio direttivo, corredati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti; delibera su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal Presidente.

7. L'elezione del Presidente, dei Presidenti di Classe, del Segretario Generale e dell'Economo-tesoriere è effettuata a scrutinio segreto con votazioni distinte per ciascuna carica; è eletto chi ottenga un numero di voti pari alla maggioranza assoluta

delle schede scrutinate. Qualora nessuno raggiunga il numero prescritto di voti, si procede seduta stante a ballottaggio tra i due più votati; risulta eletto chi ottenga il maggior numero di voti. L'eventuale presentazione di candidature non ha valore formale e non incide sulla validità del voto espresso in favore di chiunque presenti i requisiti di eleggibilità.

8. Per la elezione dei Presidenti di Classe l'elettorato attivo e quello passivo spettano solo ai membri delle rispettive Classi. In caso di delega, il diritto di voto del delegante può essere esercitato dal delegato anche se questi non appartenga alla stessa Classe.

9. La elezione del Collegio dei revisori è fatta a scrutinio segreto mediante schede sulle quali l'elettore scrive i nomi degli eligendi, fino ad massimo di tre. Sono proclamati eletti i tre candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

10. In ciascuna elezione, in caso di parità di voti la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di ammissione all'Accademia, e in subordine dalla maggiore età.

11. L'Assemblea validamente costituita può deliberare all'unanimità di adottare forme semplificate di espressione del voto per le singole elezioni poste all'ordine del giorno.

12. Il Consiglio Direttivo può deliberare che una adunanza dell'Assemblea si svolga in teleconferenza con l'impiego di appropriate risorse tecnologiche.

13. Relativamente a singole questioni e in via eccezionale, in sostituzione della convocazione di una Assemblea, il Presidente, con l'assenso del Consiglio Direttivo, sottopone a tutti i soci aventi diritto al voto, con messaggio di posta elettronica, una proposta motivata di deliberazione, invitandoli ad esprimere il proprio voto favorevole o contrario, con lo stesso mezzo, entro un dato termine non inferiore a cinque giorni. La proposta s'intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Il mancato raggiungimento di tale soglia da parte di una proposta che tuttavia abbia riportato la maggioranza dei voti espressi non preclude che successivamente essa venga iscritta all'ordine del giorno di una adunanza dell'Assemblea.

Articolo 5

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente se nominato, dai due Presidenti delle Classi, dal Segretario Generale, dall'Economo tesoriere; ed è integrato da altri due consiglieri cooptati dal Consiglio nella sua prima seduta e scelti fra gli eleggibili, preferibilmente con il criterio di far entrare nel Consiglio stesso esponenti di aree scientifico-disciplinari che non vi siano già rappresentate.
2. Il Consiglio direttivo sovrintende alla conservazione del patrimonio e all'amministrazione dell'Accademia e ne coordina l'attività; predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; delibera su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Presidente.
3. I componenti del Consiglio sono tenuti a partecipare a tutte le sue adunanze, salvo giustificato impedimento, e non possono conferire deleghe. L'adunanza è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica, fra i quali il Presidente. Alla presenza equivale il collegamento in teleconferenza. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Le adunanze sono convocate mediante avviso inviato per posta elettronica con anticipo di almeno sette giorni, salvo il caso di urgenza improrogabile e imprevista. Ove lo consentano tutti gli aventi diritto, inclusi gli assenti, è valida anche un'adunanza non regolarmente convocata.

Articolo 6

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nella persona di un socio ordinario. E' rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, dirige e coordina l'attività dell'Accademia, convoca e presiede il Consiglio direttivo e provvede a dare esecuzione alle sue deliberazioni.
3. Nel primo triennio susseguente alla sua sostituzione, il Presidente cessato dalla carica interviene a titolo consultivo ai lavori del Consiglio direttivo.
4. Il Presidente, con l'assenso del Consiglio direttivo, designa un Vicepresidente fra i soci eleggibili alla carica di Presidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento temporaneo.
5. Nel caso che la carica di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente ne svolge le funzioni per gli atti improrogabili e convoca senza ritardo l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente. Qualora siano vacanti entrambe le cariche, le funzioni

interinali sono esercitate dal Decano, intendendosi per tale il socio ordinario con maggiore anzianità per appartenenza all'Accademia, e in subordine per età. Il Presidente eletto in via suppletiva rimane in carica sino alla fine del mandato triennale del Consiglio, ed è rieleggibile; in tal caso, ai fini dell'applicazione del limite di rieleggibilità di cui al comma 1, non si tiene conto del primo mandato svolto se questo ha avuto una durata inferiore a diciotto mesi.

Articolo 7

Il Segretario generale

1. Il Segretario Generale è eletto fra i soci ordinari dall'Assemblea con le stesse modalità dell'elezione del Presidente e con la stessa durata della carica. Il Consiglio direttivo, sentito il Segretario Generale, può nominare un Vice-Segretario Generale che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il Segretario Generale redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; tiene, all'apertura di ogni anno accademico, la relazione sull'attività dell'Accademia relativa all'anno antecedente; cura la regolare tenuta dei registri e dell'archivio accademico, la pubblicazione degli Atti dell'Accademia e delle Memorie Scientifiche.

Articolo 8

L'Economo-tesoriere

1. L'Economo-Tesoriere è eletto dall'Assemblea nella persona di un socio ordinario, dura anch'egli in carica un triennio accademico e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.
2. L'Economo-Tesoriere ha la gestione del patrimonio dell'Accademia e lo amministra in conformità alle deliberazioni del Consiglio direttivo; prepara il bilancio e lo sottopone al Consiglio direttivo, corredandolo di una relazione circostanziata; cura le entrate e le uscite e la relativa contabilità. Ad esso è anche affidata la custodia e la conservazione della Biblioteca, se costituita, e di eventuali beni consegnati in comodato.

Articolo 9

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti fra i soci ordinari. Dura in carica un triennio accademico ed i componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno un Presidente, che ne convoca e presiede le riunioni. Esso delibera a maggioranza dei suoi membri.

2. Il Collegio controlla la regolarità della gestione e la conformità delle deliberazioni alle norme di legge e dello statuto; esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, redigendo su di essi una relazione scritta da presentare all'Assemblea. A tal fine i revisori assistono alle adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea per formulare le osservazioni di loro competenza e rendere i pareri loro richiesti.

Articolo 10

Le Classi

1. Le Classi orientano l'attività dell'Accademia riguardo ai settori scientifici di loro pertinenza e contribuiscono alla programmazione annuale mediante le proposte dei soci; queste vengono coordinate dai Presidenti di Classe che le portano nel Consiglio direttivo. A tale fine il Presidente di ciascuna Classe può convocare i soci della Classe stessa.

2. Alla elezione dei Presidenti delle Classi, alla loro sostituzione, ed alle loro funzioni si applicano per analogia le disposizioni concernenti il Presidente dell'Accademia. Il Segretario generale dell'Accademia esercita le sue funzioni anche relativamente all'attività delle Classi, anche a mezzo di un suo delegato scelto d'intesa con il Presidente della Classe interessata.

Articolo 11

Ammissione, recesso e decadenza dei soci

1. L'ammissione di nuovi soci ordinari e corrispondenti, nel rispetto dei contingenti indicati nell'articolo 2, comma 1, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, previa presentazione delle candidature da parte delle Classi. Le relative operazioni si compiono di norma una sola volta per anno accademico, e preferibilmente in modo che l'ammissione dei nuovi soci si possa mettere all'ordine del giorno della stessa Assemblea convocata per l'esame del rendiconto consuntivo. La proposta di ammissione di soci onorari e di soci sostenitori è formulata di propria iniziativa dal Consiglio direttivo, senza necessaria connessione con la procedura di ammissione dei soci ordinari e corrispondenti.

2. All'inizio dell'anno accademico il Presidente informa il Consiglio direttivo sulle vacanze intervenute nell'anno precedente e sui posti che si sono resi disponibili e il

Consiglio direttivo invita le Classi a presentare le candidature per la copertura dei posti vacanti. Fino al primo completamento dei contingenti numerici indicati nell'articolo 2, comma 1, le Classi possono presentare candidature di propria iniziativa, anche più volte nel corso dell'anno.

3. Il Presidente di Classe, previa consultazione con i soci della Classe medesima, trasmette al Consiglio le candidature, con le opportune motivazioni e informazioni, corredate dal curriculum del candidato.

4. L'Assemblea, previa discussione, vota a scrutinio segreto distintamente per le singole candidature. Ciascuna candidatura è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Si può fare applicazione dell'articolo 4, commi 11 e 13.

5. I nuovi soci ammessi entrano a far parte dell'Accademia immediatamente, subordinatamente all'accettazione della nomina e al perfezionamento dell'adesione.

6. Ciascun socio può recedere dall'Accademia, in ogni tempo, manifestando formalmente tale volontà con atto scritto rivolto al Consiglio direttivo.

7. I soci ordinari e corrispondenti che, senza motivata giustificazione, non partecipano alla vita dell'Accademia ovvero manifestano continuativo disimpegno, persistendo in detti comportamenti anche dopo un formale richiamo del Presidente, sono dichiarati decaduti dalla qualità di socio con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Analogamente si dichiara la decadenza dei soci che risultino persistentemente inadempienti delle quote da loro dovute; nonché quella dei soci di ogni categoria che tengano comportamenti gravemente incompatibili con l'appartenenza all'Accademia.

Articolo 12

Attività

1. L'attività dell'Accademia si sviluppa in due direzioni:

a) nella divulgazione della cultura scientifica, tecnologica, giuridica e umanistica nei settori di studio afferenti alle sue Classi. Ciò si svolge con conferenze, seminari, mostre e convegni;

b) nella valorizzazione del patrimonio dell'Accademia, mediante la conservazione e l'ordinamento dei suoi archivi, e mediante l'incremento e la fruibilità della biblioteca se attivata.

2. Le sedute di studio, nelle quali sono presentati e discussi, sotto forma di lezioni, conferenze o seminari, argomenti di competenza delle Classi, si tengono sulla base di

un programma predisposto dal Consiglio direttivo. Ad esse possono partecipare tutti i soci dell'Accademia per riferire sulle ricerche da essi condotte o in corso e per presentare note e memorie. Possono inoltre essere invitati relatori e conferenzieri esterni. Le sedute di studio sono aperte al pubblico.

3. L'Accademia pubblica annualmente – se il bilancio lo consente - un volume degli *Atti e Memorie Scientifiche*. Pubblica inoltre volumi contenenti monografie originali, cataloghi, atti di congressi, convegni e seminari promossi dall'Accademia singolarmente o in collaborazione con altri Istituti culturali.

4. Gli *Atti* dell'Accademia contengono l'albo accademico, il discorso inaugurale del Presidente in apertura dell'anno accademico, una sintesi delle attività delle Classi, la relazione dell'attività accademica, (Art. 3. 5) a cura del Segretario Generale, e le nuove accessioni della biblioteca a seguito di acquisti, donazioni e comodati, necrologi e commemorazioni di soci defunti, notizie sulla vita dell'Accademia.

5. Le *Memorie Scientifiche* contengono lavori originali presentati dai soci o anche da Studiosi esterni, approvati dal Comitato di redazione. La composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato di Redazione sono regolati da apposito regolamento.

6. L'organizzazione degli archivi e la consultazione dei documenti in esso conservati, il funzionamento della biblioteca -se attivata- e l'accesso al suo materiale saranno definiti in apposito regolamento.

Articolo 13 **Amministrazione**

1. Il Consiglio direttivo vigila sul patrimonio dell'Accademia secondo l'art. 3. 8 e provvede alla conservazione e amministrazione dei beni che comunque facciano parte o vengano a far parte di detto patrimonio.

2. I proventi e gli oneri previsti in ciascun esercizio devono essere iscritti nel bilancio preventivo, che va redatto dal Consiglio direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea possibilmente prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione sui criteri di determinazione dei proventi e degli oneri, anche con riferimento all'andamento dell'esercizio precedente.

3. Il rendiconto consuntivo, formato dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale, viene redatto dal Consiglio direttivo sulla documentazione predisposta dall'Economo-Tesoriere. Il rendiconto consuntivo, dopo i prescritti controlli dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, accompagnato da una relazione riassuntiva sia dei proventi e degli oneri dell'esercizio, in confronto con il bilancio preventivo dell'anno a cui si riferisce, sia della situazione patrimoniale e del

risultato dell'esercizio stesso. Nella stessa adunanza dell'Assemblea i Revisori dei Conti presentano una relazione scritta sull'esame compiuto e sulla regolarità del rendiconto consuntivo.

4. L'impiego delle somme provenienti da lasciti, da donazioni, o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio dell'Accademia, deve essere deliberato dall'Assemblea. Le somme necessarie al funzionamento ordinario dell'Accademia devono essere depositate presso un conto corrente di un istituto di credito di notoria solidità.

Articolo 14

Personale

1. Per l'esecuzione dei suoi compiti istituzionali l'Accademia si avvale di personale in rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Il Consiglio direttivo delibera sulle figure professionali e sulle mansioni del personale in conformità alle norme legali e contrattuali vigenti. Per gli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale e di gestione del personale l'Accademia può avvalersi di Studi professionali. L'Accademia può anche avvalersi di volontari per rendere più fruibili i propri servizi.

2. All'attività del personale sovrintende il Consiglio direttivo dell'Accademia, anche a mezzo del Segretario generale e dell'Economo-tesoriere.

Articolo 15

Concorsi e premi.

1. L'Accademia può bandire, anche su proposta delle Classi, con deliberazione del Consiglio direttivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concorsi, premi e borse di studio su determinati argomenti. L'Accademia può inoltre bandire concorsi e premi in esecuzione di legati o delle disposizioni istitutive di fondazioni e fondi da essa amministrati, in conformità alle norme stabilite all'atto della loro istituzione.

2. Le modalità generali di assegnazione dei premi e delle borse di studio comprensive della redazione dei bandi, delle condizioni di partecipazione, della procedura di nomina delle commissioni, sono disciplinate da apposito regolamento, deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Articolo 16

Norme finali, generali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto s'intendono confermati, nelle rispettive qualifiche e funzioni, i soci e i titolari delle cariche accademiche. In occasione del primo rinnovo delle cariche dopo tale data, tutti gli uscenti saranno rieleggibili, e la loro eventuale rielezione sarà considerata come prima elezione, ai fini dell'applicazione dei limiti alla rieleggibilità.

2. Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di due terzi dei presenti. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio direttivo o da almeno dieci soci ordinari, e il loro testo deve essere inviato ai membri dell'Assemblea insieme alla convocazione dell'adunanza. Le proposte di modifica saranno presentate, discusse e votate nel corso della stessa adunanza od eventualmente nell'adunanza successiva. Le modifiche di statuto entrano in vigore immediatamente.

3. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

4. Qualora la proposta di scioglimento riporti in Assemblea il voto della maggioranza dei votanti, ma senza raggiungere la maggioranza qualificata di cui al comma precedente, potrà essere convocata una nuova adunanza, da tenere non meno di trenta giorni e non più di sessanta giorni dopo la prima; la proposta si intenderà definitivamente approvata se avrà riportato anche in seconda lettura il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. Stante la qualificazione dell'Accademia come ente privato senza scopo di lucro, si confermano:

- a- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione;
- b- in caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga;
- c- la intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.